

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 051/CGF– RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2012

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10 COMMI 1 E 3, 12, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 1.2.2007 - NOTA N. 5677/982PF09-10/SP/BLP DEL 14.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Con istanza del 26.7.2012 il signor Bruno Carpeggiani, agente di calciatori, licenziato dalla F.I.G.C., ha proposto ricorso per revocazione ex art.39 C.G.S., avverso la decisione, divenuta irrevocabile, della C.D.N. resa pubblica con il Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, con la quale vigente il Regolamento Agenti di calciatori del 2001, gli è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi 1 e della ammenda di €15.000,00.

A fondamento della istanza di revocazione sostiene che il fatto contestatogli con l'atto di deferimento, di aver ricevuto nello stesso periodo di tempo, mandato di agente sia dal calciatore Marchionni che dalla società Juventus, entrambi inerenti lo stesso tesseramento, così dando luogo ad una situazione di conflitto di interessi, ritenuta rilevante sotto il profilo disciplinare dalla C.D.N., si pone in maniera del tutto inconciliabile con i fatti posti a fondamento di due successive decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, pubblicate rispettivamente con il Com. Uff. n. 305/CGF e con il Com. Uff. n. 006/CGF, 2012/2013, con le quali è stato affermato in maniera del tutto opposta, che la ipotesi del conflitto di interessi, come fattispecie di illecito disciplinare, non può essere sussunta nella normativa del 2001, poiché tale figura di illecito disciplinare è stata introdotta in maniera innovativa solo con il Regolamento Agenti del 2007.

Il ricorso proposto dal Carpeggiani è chiaramente inammissibile, in quanto non è riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 39 C.G.S. e in particolare a quella di cui al comma 2 della prefata norma, nella parte in cui dispone la revisione di decisioni irrevocabili "in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile", espressamente invocata dal ricorrente.

Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, manca il fatto costitutivo del motivo revocatorio, in quanto non sussiste alcuna inconciliabilità del fatto, come entità fenomenica, posto a fondamento della decisione della C.D.N. nei confronti del Carpeggiani e cioè di avere assistito nello stesso affare il calciatore e la società, con i fatti oggetto delle menzionate decisioni della Corte di Giustizia Federale

Trattasi infatti di fattispecie fattuali omologhe, nel senso che entrambe configurano una situazione di conflitto di interessi, concernenti comunque situazioni soggettive diverse, che hanno dato luogo ad un contrasto di giudicati tra soggetti diversi e quindi estraneo ad ogni ipotesi revocatoria.

Il ricorso pertanto, che non ha superato la fase rescindente, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Carpeggiani Bruno.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GASBARRONI ANDREA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell'8.6.2012)

Con ricorso in data 27.7.2012, il calciatore, sig. Andrea Gasbarroni, ha impugnato la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 291/CGF del giorno 8.6.2012, al momento di proposizione del ricorso nota nel solo dispositivo ma non nelle motivazioni non ancora depositate, chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 C.G.S., la revocazione o la revisione di detta decisione, con conseguente parziale annullamento della sanzione pecuniaria irrogata.

Adduce il ricorrente a fondamento dell'istanza di revocazione o di revisione della impugnata decisione, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno respinto il ricorso del sig. Gasbarroni avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che aveva ritenuto sussistenti gli illeciti disciplinari al medesimo ascritti dalla Procura Federale, in concorso con l'agente di calciatori Giacomelli, sanzionandolo con un'ammenda di € 15.000,00, che detta decisione si porrebbe in contrasto con i giudicati di cui alle decisioni, sempre delle Sezioni unite di questa Corte, pubblicate sui Com. Uff. n. 305/CGF – Stagione Sportiva 2011/2012 e n. 006/CGF – Stagione Sportiva 2012/2013.

Più in particolare, ad avviso del ricorrente, sussisterebbe nel caso di specie il presupposto richiesto dall'art. 39 C.G.S. per dare corso alla revisione invocata, attesa l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione qui impugnata, in relazione al capo di accusa relativo al conflitto di interessi rilevato con riferimento al contratto stipulato in data 1.7.2006 con la società Parma F.C. S.p.A. e per il quale le Sezioni Unite della C.G.F. hanno ritenuto sussistente e sanzionabile l'illecito disciplinare contestato ai sensi del regolamento agenti di calciatori del 2001, con quelli delle citate altre decisioni irrevocabili del medesimo organo giudicante, nelle quali l'esistenza di un conflitto di interessi sanzionabile come illecito disciplinare ai sensi del citato Regolamento Agenti del 2001 è stata invece espressamente esclusa.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 39 C.G.S., ai sensi e per gli effetti del quale il ricorso del sig. Gasbarroni è stato introdotto, prevede e disciplina la revisione quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni passate in giudicato, il cui indefettibile presupposto è rappresentato, per quanto qui rileva, dalla inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. Tale presupposto deve essere correttamente individuato, tuttavia, nella (sola) oggettiva incompatibilità dei fatti fondanti le decisioni e non già, come è nel caso di specie, nella asserita contraddittorietà logica delle valutazioni giuridiche espresse con riferimento a detti fatti da decisioni irrevocabili.

In altri e sintetici termini, l'inconciliabilità che rileva ai sensi dell'art. 39 C.G.S. è la incompatibilità tra i soli fatti posti a fondamento di una decisione irrevocabile e i fatti di altra decisione irrevocabile e non anche tra le valutazioni giuridiche di dette decisioni.

Alla luce di quanto dedotto dal ricorrente, deve escludersi che tra i fatti fondanti la decisione impugnata dinanzi a questa Corte e quelli oggetto delle decisioni SS.UU. della C.G.F. pubblicate sui Com. Uff. nn. 305/CGF – Stagione Sportiva 2011/2012 e n. 006/CGF – Stagione Sportiva 2012/2013

siano ravvisabili profili di oggettiva inconciliabilità, atteso che, a ben vedere, ciò di cui il sig. Gasbarroni si duole è invero un presunto contrasto tra le valutazioni giuridiche operate da dette decisioni.

Il fatto che, peraltro, il ricorrente abbia introdotto il ricorso in esame avverso il solo dispositivo noto della decisione impugnata, preclude a questa Corte ogni ulteriore sindacato giurisdizionale, ciò che si risolve in un'ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Gasbarroni Andrea.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GIACOMELLI FEDERICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEGLI ARTT. 12 COMMI 1 E 7 E 15 COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 12 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010), NONCHÉ DELL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell'8.6.2012)

Con ricorso in data 27.7.2012, l'agente di calciatori e società, signor Federico Giacomelli, ha impugnato la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 291/CGF del giorno 8.6.2012, al momento di proposizione del ricorso nota nel solo dispositivo ma non nelle motivazioni non ancora depositate, chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 C.G.S., la revocazione o la revisione di detta decisione, con conseguente integrale o parziale annullamento della sanzione pecuniaria irrogata, anche in ragione della impossibilità di una riduzione della sanzione inibitoria disposta e già interamente scontata.

Adduce il ricorrente a fondamento dell'istanza di revocazione o di revisione della impugnata decisione, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno respinto il ricorso del signor Giacomelli avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che aveva ritenuto sussistenti gli illeciti disciplinari al medesimo ascritti dalla Procura Federale, sanzionandolo con un'ammenda di € 30.000,00 e con la sospensione della licenza per mesi 2, che detta decisione si porrebbe in contrasto con i giudicati di cui alle decisioni, sempre delle Sezioni Unite di questa Corte, pubblicate sui Com. Uff. n. 305/CGF – Stagione Sportiva 2011/2012 e n. 006/CGF – Stagione Sportiva 2012/2013.

Più in particolare, ad avviso del ricorrente, sussisterebbe nel caso di specie il presupposto richiesto dall'art. 39 C.G.S. per dare corso alla revisione invocata, attesa l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione qui impugnata, in relazione al capo di accusa relativo al conflitto di interessi rilevato con riferimento al contratto stipulato in data 1.7.2006 con la società Parma F.C. S.p.A. e per il quale le Sezioni Unite della C.G.F. hanno ritenuto sussistente e sanzionabile l'illecito disciplinare contestato ai sensi del regolamento agenti di calciatori del 2001, con quelli delle citate altre decisioni irrevocabili del medesimo organo giudicante, nelle quali l'esistenza di un conflitto di interessi sanzionabile come illecito disciplinare ai sensi del citato Regolamento Agenti del 2001 è stata invece espressamente esclusa.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 39 C.G.S., ai sensi e per gli effetti del quale il ricorso del signor Giacomelli è stato introdotto, prevede e disciplina la revisione quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni passate in giudicato, il cui indefettibile presupposto è rappresentato, per quanto qui rileva, dalla inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. Tale presupposto deve essere correttamente individuato, tuttavia, nella (sola) oggettiva incompatibilità dei fatti fondanti le decisioni e non già, come è nel caso di specie, nella asserita contraddittorietà logica delle valutazioni giuridiche espresse con riferimento a detti fatti da decisioni irrevocabili.

In altri e sintetici termini, l'inconciliabilità che rileva ai sensi dell'art. 39 C.G.S. è la incompatibilità tra i soli fatti posti a fondamento di una decisione irrevocabile e i fatti di altra decisione irrevocabile e non anche tra le valutazioni giuridiche di dette decisioni.

Alla luce di quanto dedotto dal ricorrente, deve escludersi che tra i fatti fondanti la decisione impugnata dinanzi a questa Corte e quelli oggetto delle decisioni SS.UU. della C.G.F. pubblicate sui Com. Uff. nn. 305/CGF – Stagione Sportiva 2011/2012 e n. 006/CGF – Stagione Sportiva 2012/2013 siano ravvisabili profili di oggettiva inconciliabilità, atteso che, a ben vedere, ciò di cui il sig. Giacomelli si duole è invero un presunto contrasto tra le valutazioni giuridiche operate da dette decisioni.

Il fatto che, peraltro, il ricorrente abbia introdotto il ricorso in esame avverso il solo dispositivo noto della decisione impugnata, preclude a questa Corte ogni ulteriore sindacato giurisdizionale, ciò che si risolve in un'ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Giacomelli Federico.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE RANCATI ERIKA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOC. A.S.D. ATLETICO MILANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 31.8.2012)

La calciatrice Erika Rancati richiedeva ed otteneva lo svincolo del rapporto che la legava alla A.S.D. Atletico Milano, per asserita inattività. La stessa però non radicava ritualmente il contraddittorio per cui, la A.S.D. Atletico Milano, avuta notizia del provvedimento di svincolo, proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti, che veniva accolto nella riunione del 31.7.2012.

Avverso il detto provvedimento, la calciatrice propone formale reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, che al riguardo osserva quanto di seguito.

Il reclamo proposto è infondato e va pertanto rigettato.

Devesi preliminarmente osservare che non può essere esaminata l'argomentazione relativa al certificato medico, perché la stessa non ha costituito oggetto della trattazione di primo grado, mentre nel grado di appello, giusta il disposto dell'art. 37 comma 3 C.G.S., sono inammissibili le domande nuove.

La richiesta di svincolo quindi, deve essere esaminata limitatamente all'asserita inattività della calciatrice e non può essere estesa alla mancata richiesta della certificazione di idoneità fisica.

Soffermandoci quindi sull'unica motivazione posta a fondamento della richiesta di svincolo, la stessa devesi ritenere del tutto infondata.

La A.S.D. Atletico Milano ha infatti fornito innanzi all'Ufficio Tesseramenti ampia prova documentale d'aver impiegato la calciatrice, quale titolare, in sette distinte gare, per cui, come già correttamente evidenziato dal primo Giudice, non può trovare ingresso la fattispecie di cui all'art. 109 N.O.I.F..

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Rancati Erika. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 31 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete